



Nr. 001808 /2017 R.G.
 Nr. 003289 /2016 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
 Sezione **TERZA Penale** composta dai Magistrati:

1. Dott. *Meisopozio Belletti* Presidente
2. Dott. *Francesco Flaut* Consigliere
3. Dott. *Pizzulle Velfimigli* Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica/camerale odierna dal Dott. *Flaut*

Inteso il P.G. dott. *Selvo* appellant_ difensor_ come da verbale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

nato in _____ (TV) in data _____
 con domicilio dichiarato in Via _____ (TV)

LIBERO *Mou Gumpert*

difeso di fiducia dall'avv. Paolo Salandin del foro di Treviso
 difeso di fiducia dall'avv. Chiara Pianon del foro di Treviso

N. *1989* Reg. Sent.

SENTENZA
 in data *28/5/2018*

depositata dall'estensore
 il _____

depositata in Cancelleria
 il *5.6.18*

S. Il Cancelliere

fatto avviso ex art. 548 Cpp
 il _____

Il Cancelliere

fatta scheda
 il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale
 il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo
 il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS
 Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen
 Il Cancelliere

Appellante

Avverso la sentenza n. 167 del Tribunale GUP di TREVISO in data 30.03.2017 che così decideva:

visti gli articoli 438, 442, 533 e 535 codice di procedura penale, riservati i motivi della decisione, revoca il decreto penale opposto, n. 1747/16 emesso in data 7-11-2016 dal G.I.P. presso il Tribunale di Treviso;

dichiara l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alle pene di giorni 20 di arresto ed E. 1.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede il beneficio della sospensione condizionale.

Ordina la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata di mesi 8, detratto il periodo eventualmente già disposto e sofferto per provvedimento della competente Autorità amministrativa.


Dispone la trasmissione della presente sentenza al PREFETTO di Treviso e all'organo accertatore.

IMPUTATO

della contravvenzione p. e p. dall'art. 186 co. 2 lett. b) e 2 sexies, D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 perché conduceva l'autovettura WV Polo tg. DM636ZD in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche; accertato mediante etilometro (tasso alcoolemico pari a 1.10 g/l alla prima prova e 1.10 g/l alla seconda prova).

Con l'aggravante dell'aver commesso il reato alle ore 00.10.

In Villorba il 1 maggio '16



Conclusioni delle parti

Procuratore generale: confermarsi la sentenza di primo grado.

Imputato: si richiama all'atto di appello di cui chiede l'accoglimento.

Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe l'imputato è stato condannato, per il reato indicato in epigrafe, alla pena di 20 giorni di arresto e € 1.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali e alla sospensione della patente di guida per otto mesi.

Dagli atti risulta che, si legge nella motivazione, l'imputato fu sottoposto ad un controllo di polizia in Treviso e, manifestando i sintomi di assunzione di sostanze alcoliche, sottoposto ad accertamento che rivelava i dati di intossicazione alcolica riportati in epigrafe.

Motivi d'appello:

1. Applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Al fatto ascritto all'imputato, di assoluta modestia alla luce del tasso alcolemico riscontrato e della assenza di pericolo o di danno per la collettività, deve essere applicato l'istituto previsto dall'articolo 131 bis cod. proc. pen..

2. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione negativa del giudice, basata sulla presenza di un precedente specifico e della aggravante contestata, rappresenta una (indebita) applicazione del principio del *ne bis in idem*.

L'atteggiamento collaborativo dell'imputato attesta inoltre della sussistenza delle condizioni per la concessione delle circostanze invocate. A ciò deve aggiungersi la non completa affidabilità dello strumento di misurazione.

3. Eccessiva severità della pena.

Considerato il tasso alcolemico, inferiore al massimo di fascia, il disvalore del fatto va considerato particolarmente modesto. Il ha uno stile di vita regolare e conduce un'esistenza morigerata e non ha alcuna capacità delinquenziale. Infine egli è stato sempre collaborativo.

Il fatto rientra sicuramente nell'ambito di applicazione della novella dato che il tasso di intossicazione alcolica riscontrato non è particolarmente elevato e che non può essere eccessivamente enfatizzata (e d'altro canto non è preclusiva, alla luce del dettato del capoverso dell'art.131 bis c.p., che richiede più di un precedente specifico perché si possa parlare di abitudine) la presenza di un precedente specifico dato che lo stesso è assai risalente ed oramai non più presente nel certificato del casellario.

Le due ragioni non sono sufficienti né da sole né unitariamente considerate ad escludere il fatto dal perimetro operativo della condizione di esclusione della punibilità del fatto.

La motivazione è riservata nel termine di 60 giorni atteso il numero di procedimenti trattati nella stessa udienza.

Per questi motivi


Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza pronunciata il 30 marzo 2017 dal g.u.p. del tribunale di Treviso, impugnata dall'imputato, assolve l'imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile ex art. 131 bis c.p..

Motivazione riservata nel termine di 60 giorni.

Venezia, 28 maggio 2018

Il consigliere est.



Il Presidente

